

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 16/12/2025

FATTO

Con ricorso del 29.8.2025, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 26.2.2025, si è rivolta all'ABF per vedere accolte le seguenti richieste:

- 1) equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento *ex art. 125-sexies TUB*: parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 2.723,68 così suddivisi e segnatamente:

- € 1.669,46 per il contratto n. *****143, a titolo di commissione rete distributiva, commissioni bancarie;
 - € 1.054,22 per il contratto n. *****006, per i medesimi oneri;
- 2) penale di anticipata estinzione: parte ricorrente chiede, per il finanziamento n. *****006, la restituzione della penale di estinzione anticipata [€ 122,03] in quanto illegittimamente addebitata;
- 3) Spese legali: parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso, in via principale, avendo il ricorrente rilasciato ogni più ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento; in via subordinata, in quanto l'intermediario ha sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e in conformità al contratto. Per quanto attiene in particolare ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, evidenzia che il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto. In ordine al contratto n. *****006, con particolare riguardo alle commissioni finanziarie, precisa che non solo il contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI preliminare che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata. Con riferimento alle commissioni di distribuzione, sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito. L'addebito della penale è legittimo. Circa il contratto *****143, con particolare riguardo alle commissioni finanziarie, precisa che non solo il contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI preliminare che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata. Con riferimento alle commissioni di distribuzione, sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito. Conclude affermando che non sono dovute spese legali.

DIRITTO

Il contratto *****143 è stato stipulato in data 12.4.2016 e parte ricorrente ha estinto il finanziamento a marzo 2020, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti. Il contratto *****006 è stato stipulato in data 2.3.2020 e parte ricorrente ha estinto il finanziamento ad aprile 2024. In corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti.

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

6. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° 9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

CONTRATTO N.***143**

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5.10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	38.57%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼					▼	
	comm finanziarie (recurring)	€ 1,105.64	€ 663.38	€ 426.40		€ 127.92	€ 535.46
	comm distribuzione (recurring)	€ 1,890.00	€ 1,134.00	€ 728.90		€ 0.00	€ 1,134.00
	costo comunic period (recurring)	€ 22.00	€ 13.20	€ 8.48		€ 13.20	€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00	€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1,669.46
interessi legali							1

Il risultato coincide con quanto richiesto per questo contratto dal ricorrente [€ 1.669,46]. L'intermediario non ha formulato un'offerta transattiva.

18. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 9478 del 22.5.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto le commissioni a favore del finanziatore *recurring* per l'intero importo, disponendone il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*; ha inoltre ritenuto *recurring* le commissioni di distribuzione. Con riferimento alle spese di invio delle comunicazioni periodiche, ha invece ritenuto valido il criterio contrattuale, secondo cui esse maturano nella misura di € 2 ad invio.

19. Parte resistente produce quietanza liberatoria, da essa sottoscritta con riferimento al contratto oggetto del ricorso, ritenendo che al cliente sarebbero preclusi ulteriori rimborsi. In proposito, peraltro, la decisione n. 4580/2025 del Collegio di coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto: «ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle

dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all'estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell'accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche *per relationem* dall'esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato «« in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria».

Il Collegio di Roma ha escluso l'efficacia preclusiva di quietanze liberatorie di contenuto analogo a quella sottoscritta dal ricorrente; al riguardo cfr., tra le altre, la decisione n. 13788/2019: «il Collegio è chiamato a pronunciarsi preliminarmente sulla fondatezza dell'eccezione principale, sollevata dall'intermediario resistente, in merito alla sottoscrizione da parte della ricorrente di una quietanza liberatoria. Con essa, il cliente, odierna ricorrente, dichiarava, a fronte dei rimborsi ricevuti ed elencati nella medesima quietanza, di "rinunciare alla corresponsione", da parte dell'intermediario, di somme di denaro ulteriori e di ritenersi "pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto [...] avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito". Sulla questione, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 8827/2017, ha statuito che la valutazione al riguardo deve essere compiuta in concreto, interpretando il tenore delle dichiarazioni effettuate dal cliente all'interno dell'atto di quietanza sottoscritto in sede di estinzione anticipata. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal cliente – risolvendosi in mere formule di stile – non sembrano tali da soddisfare gli elementi richiesti dal Collegio di coordinamento nella suddetta decisione ai fini del riconoscimento all'atto di quietanza dell'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Esse, infatti, non contengono "un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava". Non sembra peraltro che sia stata "espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite" (per un'analogia conclusione, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10254 del 15.4.2019). Nello stesso senso è orientata la Corte di cassazione, la quale afferma che "la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili *aliunde*, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti" (v., in particolare, la pronuncia del 6.5.2015, n. 9120). Ad avviso del Collegio, quindi, l'atto sottoscritto dalla ricorrente – non qualificandosi alla stregua di una rinuncia ovvero di un atto transattivo – non preclude il successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso allo stesso titolo, ma di ammontare più elevato, ovvero un rimborso a titolo diverso, qualora alcune voci di costo non siano state riconosciute dal *solvens*».

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4.00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	38.07%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	comm finanziarie (recurring)	€ 1,524.01	€ 914.41	€ 580.22	€ 580.19	€ 0.03
	comm distribuzione (up front)	€ 1,200.00	€ 720.00	€ 456.86	€ 0.00	€ 456.86
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 456.89
interessi legali						1

Il risultato non coincide con quanto richiesto per questo contratto dal ricorrente [€ 1.054,22], che domanda la restituzione in proporzione lineare. L'intermediario non ha formulato un'offerta transattiva.

20. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 9052 del 5.4.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni a favore dell'intermediario finanziatore (non ha esaminato la clausola secondo cui esse non sono rimborsabili in caso di decesso del cliente, in quanto essa non aveva trovato applicazione nel caso concreto). Ha invece ritenuto *up front* le commissioni di distribuzione.

21. Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.3.2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB». Si richiama altresì la decisione del Collegio di coordinamento n. 11679 del 5.5.2021, la quale ha espresso il seguente principio interpretativo: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del TUB al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuantе per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Dal conteggio estintivo versato in atti, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 122,03. Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a € 10.000, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB. Dall'esame del conteggio estintivo sopra richiamato, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato

pari a € 12.203,36 (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo. Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di coordinamento, decisione n. 11679/2021), occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della tabella sopra riportata: il ricorrente ha quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo. Nel caso di specie, occorre detrarre l'ulteriore importo da corrispondere all'istante, pari ad € 456,89 [€ 12.203,36 – 456,89 = € 11.746,47]. Pertanto la commissione massima applicabile corrisponde ad € 117,46: sicché è ulteriormente dovuta al ricorrente la differenza fra quella applicata e quella applicabile, per euro 4,57 (€ 122,03 – € 117,46).

22. Al fine quindi di calcolare l'importo che l'intermediario deve riconoscere al ricorrente, esso è pari alla somma di cui alla tabella per il contratto *****143, vale a dire € 1.669,46. Per il contratto *****006, invece, all'importo tabellare (€ 456,89) deve aggiungersi quello di € 4,57, frutto del ricalcolo della commissione di anticipata estinzione, per un totale di € 461,46. In conclusione, il ricorrente ha diritto a vedersi restituire l'importo complessivo di € 1.669,46 + € 461,43 = € 2.130,93, arrotondato, secondo le regole di funzionamento dell'ABF ad € 2.131,00.

23. Per orientamento del Collegio di coordinamento, seguito da tutti i Collegi locali, non si rimborsano le spese legali per le operazioni quali quelle qui in discussione, in quanto trattasi di questioni ripetitive, che non richiedono il ministero di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.131,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE